

COPIA

COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 118

In data : 04.12.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2021/2023 - APPROVAZIONE MODIFICA**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **11.50** nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, sono stati oggi convocati a seduta gli Assessori.

All'appello risultano:

BOLONDI LUCA	SINDACO	Presente	
BELLAVIA LUIGI	VICESINDACO	Presente	
VIANI LOREDANA	ASSESSORE	Presente	
GOMBI MARA	ASSESSORE	Presente	
MEGA PAOLO	ASSESSORE	Presente	

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.ra **DOTT.SSA MARIA ELENA VINCENZI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCA BOLONDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 - APPROVAZIONE MODIFICA

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

RICHIAMATI i commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater dell'art. 1 Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nel testo vigente, che prevedono:

- “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

a) *(lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016);*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. *(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);*
- 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. *(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);*
- 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. *(comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)";*

RILEVATO CHE:

- le linee guida ministeriali per la pianificazione dei fabbisogni, di cui all'art.6 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e art.22, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017 sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le predette linee guida costituiscono una metodologia operativa di orientamento cui le Amministrazioni devono adeguarsi e, in particolare, gli enti territoriali sono legittimati ad operare nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (paragrafo 1, ultimo capoverso, delle linee guida);
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) si sviluppa, come previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, in prospettiva triennale e annualmente può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale; inoltre possono essere apportate modifiche in corso d'anno a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, con atto adeguatamente motivato (paragrafo 2, capoverso "Visione triennale del PTFP e cadenza annuale" delle linee guida");

RICHIAMATO l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che:

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in

servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,)) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

CONSIDERATO che, per l'attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;

VISTA la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 in materia di assunzioni da parte dei Comuni emanata in data 08/06/2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/09/2020;

PRESO ATTO CHE:

- con il D.M. sopra richiamato sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;
- per il Comune di Canossa i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3:

POPOLAZIONE (al 31/12/2019)	3.728
FASCIA	D
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,20%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,20 %

DATO ATTO CHE, in base quanto specificato dal D.M. 17 marzo 2020, per determinare le capacità assunzionali dell'ente occorre calcolare il rapporto tra spese di personale sulla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata;

CONSIDERATO CHE la circolare esplicativa, al punto 1.2 *Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spese/entrate*, in riferimento al suddetto D.M. chiarisce che *“l’articolo 2 contiene la definizione delle voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione.*

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003, U1.03.02.12.999.

Per “entrate correnti” si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli allegati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione accertamenti;”

DATO ATTO CHE, come indicato, all’art.3, comma 1 lett.a) del D.M. nella spesa di personale va ricompresa la spesa *“per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”;*

RITENUTO, pertanto, di ricomprendere nel conteggio delle spese di personale la quota di spesa di personale relativa al personale trasferito all’Unione Val d’Enza alla quale il Comune di Canossa partecipa;

RITENUTO, inoltre, al fine di rendere omogeneo il calcolo della percentuale della spesa di personale sulle entrate correnti, di includere al denominatore la quota della media delle entrate correnti dell’ultimo triennio dell’Unione Val d’Enza, al netto del FCDE nella percentuale di partecipazione del Comune di Canossa;

VISTI, in merito, i dati acquisiti dall’Unione Val d’Enza relativi al rendiconto della gestione approvato dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n.13 del 31/05/2021;

VISTO, in particolare, l’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione relativo al prospetto di calcolo dei suddetti dati relativi all’Unione Val d’Enza;

VISTI i dati relativi al Rendiconto della Gestione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30/04/2021, il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere pari al **18,19%** come evidenziato nel prospetto di calcolo di cui all’allegato B), parte integrante della presente deliberazione;

RAFFRONTANDO la predetta percentuale con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, emerge che il Comune di Canossa si colloca al di sotto del valore soglia *“più basso per la fascia demografica di appartenenza; questo significa che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto, può incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al 27,20%;*

CONSIDERATO che:

- i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nell’art. 5 del D. L. 34/2019 che, per il comune di Canossa, per l’anno 2021, è pari al 24% della spesa del personale 2018, come evidenziato nell’allegato C) alla presente deliberazione;
- il valore così determinato per il comune di Canossa risulta pari a € 806.609,29 (consuntivo 2018 +24%) con la conseguente possibilità di incremento della spesa del personale per nuove assunzioni, per l’anno 2021, fino alla concorrenza di tale cifra che si colloca al di sotto del valore soglia su indicato;

CONSIDERATO, inoltre, che le previsioni di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al presente atto si attestano al di sotto dei valori soglia sopra indicati;

VISTO l’art.7 “Disposizioni attuative e finali” del succitato D.M.17 marzo 2020 il quale prevede che: *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art.1, commi 557 – quater della legge 27 dicembre 2016, n.296”;*

DATO ATTO, pertanto, che la spesa prevista per l’assunzione a tempo indeterminato prevista dal presente atto di programmazione del fabbisogno di personale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art.1, commi 557 – quater della legge 27 dicembre 2016, n.296” sopra citato;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.125 del 24/11/2020 ad oggetto “APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023” con la quale si è disposto, tra l’altro:

2.DI APPROVARE il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e, in particolare, la programmazione 2021 che prevede:

- *assunzione a tempo indeterminato di n.1 Istruttore – cat.C, a tempo pieno, presso il Settore Uso e assetto del territorio – Attività Produttive mediante utilizzo di graduatoria concorsuale di altro ente o concorso pubblico;*
- *assunzione a tempo indeterminato di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat.D – Responsabile Settore Affari Generali – mediante utilizzo di graduatoria concorsuale di altro ente o concorso pubblico;*
- *copertura di un posto vacante di Istruttore direttivo amministrativo – cat.D – Responsabile del Servizio Gestione Riserva Naturale Rupe di Campotrera e Servizio Cultura, Sport e Turismo – part time 24 ore settimanali a tempo determinato con contratto ex art.110, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;*
- *copertura di un posto vacante di Istruttore Direttivo di Contabilità - Responsabile del Servizio Finanziario mediante convenzione ex art.14 CCNL 14/09/2000 stipulata con il*

Comune di Quattro Castella, con deliberazione G.C. n. 116 del 18/12/2018, fino al 31/12/2020;

- eventuale attivazione di assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario o per sostituzioni d'urgenza;*
- eventuale attivazione di comandi ai sensi dell'art. 30 comma 2-sexies D. Lgs. 165/2001 per sopperire eventuali esigenze urgenti di sostituzione di personale e/o potenziamento uffici e servizi;*

RICHIAMATA, inoltre, la propria precedente deliberazione n.8 del 02/02/2021 ad oggetto "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO' - CAT.D - RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI – REVOCA" con la quale si è previsto:

- 1) DI DISPORRE in merito alla revoca del Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Direttivo amministrativo - cat.D - Responsabile del Settore Affari Generali;*
- 2) DI DISPORRE la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo amministrativo – cat.D - Responsabile del Settore Affari Generali prioritariamente mediante mobilità esterna volontaria ex art.30 D.Lgs.n.165/2001;*
- 3) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione costituisce un'integrazione della deliberazione di Giunta comunale n.125 del 24/11/2020 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e che l'adozione della medesima non determina incrementi di spesa;*

RICHIAMATA, infine, la propria precedente deliberazione n.77 del 03/08/2021 ad oggetto "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 - APPROVAZIONE MODIFICA" con la quale si è disposto, tra l'altro:

- 1) DI MODIFICARE, per le motivazioni espone in premessa e qui interamente richiamate, la programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023 approvata con deliberazione di Giunta comunale n.125 del 24/11/2020, come successivamente modificata con deliberazione di Giunta comunale n.8 del 02/02/2021, prevedendo l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 Istruttore tecnico – cat.C, a tempo pieno, presso il Settore Uso e assetto del territorio – Attività Produttive mediante utilizzo di graduatoria concorsuale di altro ente/ concorso pubblico o mobilità esterna anziché l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 Istruttore – cat.C.;*
- 2) DI CONFERMARE le altre previsioni di cui alla succitata deliberazione di Giunta comunale n.125 del 24/11/2020, come successivamente modificata con deliberazione di Giunta comunale n.8 del 02/02/2021;*
- 3) DI DARE ATTO CHE la modifica di cui alla presente deliberazione non determina aumenti di spesa rispetto a quanto previsto dalla deliberazione Giunta comunale n.125 del 24/11/2020 di approvazione del fabbisogno di personale 2021/2023, trattandosi di una modifica relativa alla previsione del profilo professionale da assumere;*

PRESO ATTO CHE, negli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale sopra citati era prevista la copertura di un posto vacante di Istruttore direttivo amministrativo – cat.D – Responsabile del Servizio Gestione Riserva Naturale Rupe di Campotrera e Servizio Cultura, Sport e Turismo – part time 24 ore settimanali a tempo determinato con contratto ex art.110, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;

DATO ATTO che:

- la procedura selettiva relativa alla copertura del posto suddetto è stata espletata e che si è disposta l'assunzione a tempo determinata prevista con decorrenza 03/05/2021;
- con decorrenza 01/09/2021, il dipendente assunto con contratto a tempo determinato ex art.110, comma 1, con profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo – cat.D – Responsabile del Servizio Gestione Riserva Naturale Rupe di Campotrera e Servizio Cultura, Sport e Turismo ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio;

RITENUTO, ora, a seguito di valutazioni inerenti all'assetto organizzativo dell'ente, afferenti, in particolare, l'area delle posizioni organizzative, di modificare la programmazione del fabbisogno di personale prevedendo l'assunzione a tempo indeterminato di un "Istruttore direttivo amministrativo – cat.D – Responsabile del Servizio Gestione Riserva Naturale Rupe di Campotrera e Servizio Cultura, Sport e Turismo mediante mobilità esterna;

DATO ATTO, inoltre, che, nel mese di febbraio 2022, cesserà dal servizio un dipendente con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" – cat.C;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla sostituzione del suddetto dipendente provvedendo ad una riorganizzazione che preveda:

- aumento rapporto di lavoro di dipendente in servizio con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" – cat.C da 18 a 24 ore settimanali;
- assunzione a tempo indeterminato di n.1 "Istruttore amministrativo" – cat.C a tempo parziale 30 ore settimanali mediante utilizzo di graduatoria concorsuale/concorso pubblico;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 05/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 121 del 24/11/2020 con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive di cui all'art. 48 del D.lgs. 11/04/2006 n. 198 per il triennio 2021/2023;

DATO ATTO che, ad oggi, il Comune di Canossa rispetta il principio di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio della spesa di personale del triennio 2011 - 2013, come previsto dalle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 71 del 04/09/2018 e s.m.i.;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Giancarlo Lelli predisposto in data 30.11.2021 (prot. 7664 del 01/12.2021 agli atti),

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. DI APPROVARE la quantificazione del costo dotazione organica del Comune di Canossa, per il triennio 2021/2023 ammontante ad € 524.726,89 con il seguente dettaglio:

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CANOSSA		valore unitario	spesa totale
NUMERO	CAT.		
4	D1	31.893,87 €	127.575,48 €
8	C	29.367,39 €	234.939,12 €
1	C - part time 30 ore sett.li	29.367,39 €	35.240,87 €
1	C - part time 24 ore sett.li	29.367,39 €	19.578,26 €
2	B3	27.501,75 €	55.003,50 €
2	B1	26.194,83 €	52.389,66 €
		totale	524.726,89 €

2. DI DARE ATTO CHE i prospetti relativi ai calcoli della capacità assunzionale a tempo indeterminato (allegati A, B e C) sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. DI MODIFICARE la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 approvata con deliberazione di Giunta comunale n.125 del 24/11/2020, come successivamente modificata con deliberazioni di Giunta comunale n.8 del 02/02/2021 e n.77 del 03/08/2021, prevedendo quanto segue:

ANNO 2022

- assunzione a tempo indeterminato di un "Istruttore direttivo amministrativo – cat.D – Responsabile del Servizio Gestione Riserva Naturale Rupe di Campotrera e Servizio Cultura, Sport e Turismo mediante mobilità esterna;
 - aumento rapporto di lavoro di dipendente in servizio con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" – cat. C da 18 a 24 ore settimanali;
 - assunzione a tempo indeterminato di n.1 "Istruttore amministrativo" – cat.C a tempo parziale 30 ore settimanali mediante utilizzo di graduatoria concorsuale/concorso pubblico;
4. DI CONFERMARE le altre previsioni di cui alla succitata deliberazione di Giunta comunale n.125 del 24/11/2020, come successivamente modificata con deliberazioni di Giunta comunale n.8 del 02/02/2021 e n.77 del 03/08/2021;
 5. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Giancarlo Lelli predisposto in data 30.11.2021 (prot. 7664 del 01.12.2021 agli atti),
 6. DI TRASMETTERE per informazione successiva copia del presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U;
 7. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

DELIBERA INOLTRE

A seguito di separata votazione, all'unanimità dei voti, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di G.C.

OGGETTO:

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2021/2023 - APPROVAZIONE MODIFICA**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE ☒ - CONTRARIO ☐ (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 23.11.2021

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE ☒ - CONTRARIO ☐ (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 23.11.2021

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to LUCA BOLONDI

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MARIA ELENA VINCENZI

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. _____, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 14.12.2021 al 29.12.2021.

Addì, 14.12.2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MARIA ELENA VINCENZI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

- [] E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto
dall'art. 124, del D.Lgs 267/2000
- [] E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari, in data _____, giorno di
pubblicazione, prot. n. _____(art. 125, D.Lgs 267/2000).

- **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____**

- [] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)
- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, li _____

Il Segretario Comunale